



COMUNE DI GROTTA

(PROV. DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 DI REG.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.174 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - e determinazione in merito a mantenimento e scioglimento.

L'anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di settembre, alle ore 13:40 nel Comune di Grotte e gabinetto del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

Paolino Fantauzzo

Sindaco

Salvatore Rizzo

Vice-Sindaco

Diego Aquilina

Assessore

Giuseppa Marianna Cimino

Assessore

Piero Castronovo

Assessore

Risultano assenti gli assessori: _____

Assume la Presidenza il Sindaco Paolino Fantauzzo, partecipa il Segretario Comunale del Comune Dott. Vincenzo Chiarenza.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - e determinazione in merito a mantenimento e scioglimento.

Premesso che il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede all'art. 24 che le amministrazioni pubbliche, entro il 30 settembre 2017, devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.;

Considerato che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Che si possono mantenere le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente Pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ., che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 3.123

Dato atto che, dalla ricognizione operata, sulla scorta della documentazione reperita dallo scrivente risultano partecipazioni del Comune di Grotte, nelle seguenti società alla data del 30 settembre 2017:

1. **Propiter** società per azioni per una percentuale del 2,46% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 3.123 *in liquidazione* ;
2. **Consorzio d'ambito ATO idrico** per una percentuale del 1,40% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 1.400 *in liquidazione* ;
3. **Consorzio tre sorgenti** con una percentuale del 6% ;
4. **Consorzio d'ambito ATO GESA AG2** per una percentuale del 3,24% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 226.945,00 *in liquidazione* dal 2013 ;
5. **SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST** per una percentuale del 2,41% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 2.448,00 ;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determina sindacale n° 7 del 27/03/2015 e la relazione del sindaco del 31 marzo 2016 pubblicata sul sito amministrazione trasparente del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della citata Legge 190/2014;

Tenuto conto che il comma 7 dell'art. 24 del T.U.S.P. estende l'obbligo di applicazione della previsione del comma 1 del medesimo articolo anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali;

Che la Corte dei Conti - Sezione autonomie locali - ha adottato, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni le quali riportano in particolare, nel paragrafo 3 concernente gli adempimenti previsti dall'art. 24 del T.U.S.P., quanto segue: *"..... È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione)."*

Accertato che sono interessate, sostanzialmente, dalla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUPS, escludendo quelle già poste in liquidazione o fallimento, le seguenti società:

- 1) **Consorzio tre sorgenti** ;
- 2) **SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST**;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle suindicate due società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Accertato che, in relazione alle linee di indirizzo della Corte dei Conti, vengono eseguite, per ognuna delle suindicate società, le seguenti verifiche:

- Stretta necessità delle società rispetto alle finalità perseguite dall'ente:

- 1) **Consorzio tre sorgenti**

- si propone il mantenimento della quota di partecipazione pari al 6% per le ragioni qui di seguito indicate:

· L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi.

· L'acqua è un bene comune dell'umanità, un bene comune universale indisponibile, che appartiene a tutti.

· Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti e gestito mediante servizio pubblico per garantirne fruizione equa ed universale.

- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Sindaci, in quanto autorità responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possano sottrarsi all'obbligo di determinarne gli assetti organizzativi;

- è necessario innanzitutto, far sì che per i Comuni l'acqua, sia risorsa naturale limitata, continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;

- l'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo ed Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato al momento in molti casi prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento delle bollette per gli utenti;

- la necessità di riconfermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;



è un servizio pubblico locale essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini per cui sicuramente al processo di privatizzazione avviato nella Provincia di Agrigento sicuramente il giudizio è nettamente critico, perché ha creato notevoli disservizi ai cittadini, aggravati di costi in molti casi;

- In questi ultimi mesi le superiori considerazioni critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica, hanno condotto i Sindaci e i comitati civici a portare avanti una serie di iniziative e di provvedimenti volti in tal senso;

- molti Consigli Comunali dell'intera Provincia di Agrigento hanno deliberato all'unanimità il ritorno all'acqua pubblica;

- da parte della totalità dei Sindaci della Provincia è stato sollecitato il disegno di legge per la riforma del servizio idrico e la tutela dell'acqua pubblica;

Con la l. r. n.2/2013, il legislatore regionale non si è limitato soltanto a disporre l'estinzione dei Consorzi ATO Idrici, ha previsto altresì una nuova disciplina della materia, prevedendo che essa dovrà essere rispettosa dall'esito del referendum del 2011, così assicurando che la gestione della risorsa idrica ritorni in mano pubblica, prevedendo altresì, sia la forma della gestione diretta ad opera di ogni singolo comune, sia quella consorziata, ma su base volontaria.

La nuova legge regionale n.19 dell'11.08.2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", ha statuito che i comuni possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata, anche ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, attraverso la costituzione di sub – ambiti, composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio.

La partecipazione ancora oggi del Comune di Grotte al suddetto Consorzio, deriva da una valutazione che necessariamente viene condotta alla volontà di affermare il principio che l'acqua è un bene pubblico e riportare in servizio in forma diretta e pubblica per come era gestito nel periodo antecedente la costituzione dell'ATO.

Si ritiene che il servizio idrico gestito in forma diretta possa conseguire l'ulteriore vantaggio della economicità.

2) SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST

Von detta società è consentita la gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale giusta Legge Regionale n. 9 del 08/04/2010, la quale impone, con l'art. 6 e seguenti, la partecipazione obbligatoria dei Comuni per un quota del 95% ripartita sulla base della popolazione residente in ciascun Comune desunta dall'ultimo censimento generale della popolazione; in virtù di tale obbligo, rientra nei compiti assegnati a questo Comune la finalità di assicurare alla collettività la gestione dei rifiuti per la zona nord del territorio con la SRR in questione che sostituisce in modo progressivo la società, già posta in liquidazione, **ATO GESA AG2 SPA**.

- Verifica svolgimento di una delle attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.:

Dall'analisi di tutte le categorie indicate dall'art. 4 del T.U.S.P. consentite, tra l'altro, per mantenere le partecipazioni in società, si dà atto che le due società verificate rientrano in una delle categorie della citata previsione, infatti:

1) Consorzio tre sorgenti :

L'attività del Consorzio tre sorgenti è conforme a quella prevista dall'art. 4, comma 2, lett. d) del T.U.S.P.

2) **SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST I :**

In relazione a quanto già indicato in ordine alle attività delle SRR le stesse rientrano pienamente in quella prevista dall'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P. ovvero produzione di un servizio di interesse generale.

- Verifica sulla sussistenza o meno delle situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs.vo 175/2016 e ss.mm.ii., che impongono il piano di razionalizzazione:

1) **Consorzio tre sorgenti :**

Nessun costo ad oggi è a carico dei soci pubblici e privati, compreso questo Comune , quindi non si ritiene che per detta società possano assumere rilievo le criticità elencate dal richiamato art. 20, c. 2, del T.U.S.P. in quanto l'eventuale piano di razionalizzazione non potrebbe ridurre i costi dell'Ente, ad oggi pari a zero.

2) **SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST**

Per la SRR, atteso l'iter progressivo di attivazione per la sostituzione della rispettiva società **ATO GESA AG2 SPA.** non risulta possibile operare la verifica delle criticità elencate dal richiamato art. 20, c. 2, del TUSP se non la conferma che la società rientrano in una delle categorie dell'art. 4, che è gestita con un c.d.a. composto da tre amministratori senza compensi, e non è ipotizzabile l'aggregazione operando in ambiti territoriali diversi, individuati in modo inderogabile dalla norma regionale di riferimento.

Ritenuto che dalle verifiche sopra esplicitate, in prima applicazione dell'art. 24 del T.U.S.P. e tenendo pure in debita considerazione il comma 1 dell'art. 5 del T.U.S.P., che prevede l'obbligo di motivare anche la sostenibilità finanziaria, occorre:

- confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di rendere più sollecito il procedimento di liquidazione:

- 1) **Propiter** società per azioni per una percentuale del 2,46% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 3.123 *in liquidazione* ;
- 2) **Consorzio d'ambito ATO idrico** per una percentuale del 1,40% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 1.400 *in liquidazione* ; ;
- 3) **Consorzio d'ambito ATO GESA AG2** per una percentuale del 3,24% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 226.945,00 *in liquidazione* dal 2013 ;

Ritenuto necessario che con il presente atto occorra dare mandato al funzionario responsabile di:

1. trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate, dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
2. comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017;
3. inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017;

Ritenuto, altresì, necessario che con il presente atto occorra dare mandato al Funzionario Responsabile del Settore dei servizi economico finanziari dell'Ente di adottare le opportune iniziative per l'attuazione della presente deliberazione e di procedere, per la SRR, agli accantonamenti previsti dall'art. 21 del T.U.S.P.;

Richiamati :

- la L. 7 agosto 2015 n. 124;
 - il D. Lgs.vo 19 agosto 2016 n. 175;
 - il D. Lgs.vo 16 giugno 2017, n. 100;
 - gli statuti delle società partecipate dal Comune di Milena ;
 - lo Statuto dell'Ente;
 - il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
 - il D. Lgs. N. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
 - le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
 - la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- Per i motivi espressi in premessa

PROPONE

Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Grotte , alla data del 23 settembre 2016, accertandole come di seguito riportate:

- 1) **Propiter** società per azioni per una percentuale del 2,46% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 3.123 *in liquidazione* ;
- 2) **Consorzio d'ambito ATO idrico** per una percentuale del 1,40% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 1.400 *in liquidazione* ; ;
- 3) **Consorzio tre sorgenti** con una percentuale del 6% ;
- 4) **Consorzio d'ambito ATO GESA AG2** per una percentuale del 3,24% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 226.945,00 *in liquidazione* dal 2013 ;
- 5) **SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST** per una percentuale del 2,41% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 2.448,00 ;

Confermare, a seguito delle verifiche esplicitate nelle premesse, in prima applicazione dell'art. 24 del T.U.S.P. e tenendo pure in debita considerazione il comma 1 dell'art. 5 del T.U.S.P., che prevede l'obbligo di motivare anche la sostenibilità finanziaria, ovvero:

- confermare la liquidazione delle seguenti società, facendo carico ai liquidatori di rendere più sollecito il procedimento di liquidazione (o, in un caso, le procedure fallimentari):
- 1) **Propiter** società per azioni per una percentuale del 2,46% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 3.123 *in liquidazione* ;
 - 2) **Consorzio d'ambito ATO idrico** per una percentuale del 1,40% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 1.400 *in liquidazione* ; ;
 - 3) **Consorzio d'ambito ATO GESA AG2** per una percentuale del 3,24% che corrisponde ad una quota di partecipazione pari ad € 226.945,00 *in liquidazione* dal 2013 ;

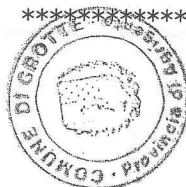
- a. confermare il mantenimento senza piano di razionalizzazione, di cui al comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., delle seguenti società:

- 1) **Consorzio tre sorgenti** ;
 - 2) **SRR ATO n.ro 4 Agrigento provincia EST**;
1. **Incaricare** i competenti uffici e settori dell'Ente di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato e demandare all'Ufficio partecipate Ufficio tecnico area/T il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, relazionando al legale rappresentante dell'Ente con scadenza quadrimestrale in ordine all'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
 2. **Dare mandato** al Funzionario Responsabile
 - **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Grotte ;

- **comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017;
- **inviare** copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del D. Lgs.vo 100/2017;

3 di dare atto che questo Comune non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato;

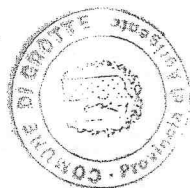
Data: 30-09-2017



Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Vincenzo Chiarenza

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 30-09-2017



Il Responsabile del servizio
F.to Ortolano Maria

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, come recepito dall'art.12 della l.r. n.30/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare per come si approva la superiore proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO

Diego Aquilina

IL SINDACO

Ins. Paolino Fantauzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vincenzo Chiarenza

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna.

Grotte li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune.

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Grotte li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE